

## ***A proposito di **Trattamento di Fine Rapporto** .... e **Previdenza Complementare*****

Con la legge 23 agosto 2004 di **Riforma delle Pensioni**, in vigore dal 6 ottobre 2004, e concernente le "**Norme in materia pensionistica e deleghe nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria**", sono state approvate nuove norme in materia pensionistica, sia pubblica che complementare.

Tra gli argomenti della legge, troviamo le disposizioni concernenti il **SILENZIO ASSENSO** come modalità tacita di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, infatti:

**salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, il TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO andrà ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI e il lavoratore potrà sceglierne le forme.**

**OGGI NON BISOGNA SCEGLIERE. E' ANCORA PRESTO !!!**

La legge delega infatti obbliga il Governo ad emanare, entro 12 mesi - ovvero **entro il 6 ottobre 2005** - uno o più **DECRETI ATTUATIVI** che definiscano nel concreto le modalità di sostegno alle forme pensionistiche complementari ( e su cui si è avviato un confronto tra Ministero e Parti sociali).

**SOLO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI** della legge delega, infatti, **PARTIRANNO I 6 MESI** entro i quali il **lavoratore potrà manifestare la sua volontà:**

- di aderire e con quale forma;
- di non aderire;
- non dire niente (silenzio assenso = destinazione stabilita dalla legge);

*Ai fini di un consapevole esercizio della scelta, ai lavoratori dovrà essere garantita un'adeguata informazione sulla tipologia dei fondi, sulle condizioni per il recesso anticipato e sui rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare.*

**CONFERMIAMO IL NOSTRO IMPEGNO DI INFORMARVI TEMPESTIVAMENTE SUI FUTURI SVILUPPI DELLA QUESTIONE.**